

COMUNE DI
SETTIMO
ROTTARO
(Provincia di Torino)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE 2010

Approvato con deliberazione G.C. N. 35 del 28/12/2010

L'anno 2010 il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore diciassette, in Settimo Rottaro, nel Palazzo Comunale, nominati con deliberazione G.C. n. 35 del 28/12/2010 per la parte pubblica:

dott. Felice **BESLUCCI**

Claudio Allazetta



Presidente – Rappresentante dei Lavoratori

Segretario verbalizzante

- che è intenzione delle parti addivenire all'accordo per la costituzione e l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010;

Tanto premesso, le parti concordano quanto segue:

1. i criteri e le modalità applicative di selezione per la produttività sono gli stessi adottati per gli anni precedenti.
2. il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 1/4/99 in particolare, per l'anno 2010 le risorse relative al comma 1 dello stesso articolo sono così quantificate:

COSTITUZIONE FONDO	Anno
	2010
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€ 9.169,25
Lettera d) primo comma art. 15	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
Lettera e) primo comma art. 15	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	
Lettera k) primo comma art. 15	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	
Secondo comma art. 15	

<p>Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.</p>	
<p>Quarto comma art. 15</p>	
<p>Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità</p>	
<p>Quinto comma art. 15</p>	
<p>In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO dal 2004</p>	
<p>Quinto comma art. 15</p>	
<p>In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI</p>	
<p>ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2</p>	
<p>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004 ACCERTATE NELL'ANNO SI CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO</p>	

ART 32 c7. ccnl 16.10.03	
<p>La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).</p>	
Art.8 comma 2 ccnl 2006-2007	
<p>1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</p>	
Art.8 comma 3 ccnl 2006-2007	
<p>2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.</p>	
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente	
Risparmi del fondo anno precedente	
TOTALE FONDO ANNUALE	€ 9.169,25

3. Per l'anno 2010 il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ammontante a € 9.169,25 verrà utilizzato come segue:

UTILIZZO FONDO		
		Anno
		2010
fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 1.4.99 stanziato		
utilizzo fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 1.4.99 stanziato	utilizzo fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 1.4.99 stanziato	
a) inquadramento ex led		
Nel 2010 non sono previste progressioni economiche		
Progressioni erogate nel 2009 n. 2 progressioni da C4 a C 5		
	€	1.562,42
totale utilizzo fondo progressioni	€	1.562,42
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott.03	€	1.701,83
d) indennità di turno		
e) rischio		

f) maneggio valori		
L'indennità giornaliera è fissata in lire		
g) reperibilità	€ 1.105,00	
h) disagio		
i) indennità particolari posizioni		
i.1) indennità particolari responsabilità		
Fruiscono della indennità le posizioni:		
l) centri estivi asili nido art 38 comma 6 CCNL 14-9-2000 code	€	-
m) Indennità educatori asilo nido art. 6 CCNL biennio 00-01	€	-

n) fondo per le posizioni organizzative (€ 4.008,85) oneri riflessi (€ 791,15)		
	€	4.800,00
o) produttività individuale e collettiva		
	€.	791,15
prelevamento fondo da lett a) a lett o)	€	9.169,25
Lettera k) primo comma art. 15 RIF 109	€	-
Lettera K) primo comma art.15 RIF Messi art.10 I.265/99	€	-
Lettera k) primo comma art. 15 RIF 208	€	-
Lettera k) primo comma art. 15 RIF ICI	€	-
tot utilizzo lettera K)	€	-
Quarto comma art. 15	€	-
tot utilizzo comma quarto art. 15	€	-
Lettera d) primo comma art. 15 SPONSORIZZAZIONI	€	-
BANCA DELLE ORE maggiorazione oraria	€	-
totale utilizzo fondo	€	9.169,25

4 - Il presente accordo si intende sottoscritto dalle parte ed immediatamente efficace.

Settimo Rottaro li 28/12/2010

Per la parte pubblica:

Segretario Comunale e rappresentante dei lavoratori

(dott. Felice BELLUCCI)

Il Segretario verbalizzante:

(Claudio Allazzetta)
